CONTRATTO PER L'APPALTO DELL'INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO/RPD) - 18 MESI
CIG: BBF979F241

TRA

L'Ordine Regionale della Professione Sanitaria di Fisioterapista dell'Umbria (C.F. 94187310548), con sede in Via della Mina, 113 - Loc. Lacugnano - 06132 Perugia, in persona del legale rappresentante p.t. (di seguito, anche 'Committente')

E

AVV. SAVERIO COLABIANCHI (C.F. [redacted] - P. IVA [redacted]), con sede in [redacted] di seguito "Appaltatore"

PREMESSO CHE

- il Committente, a seguito delle indagini di mercato effettuate mediante richiesta di preventivo ha deciso di affidare all'Appaltatore l'esecuzione delle prestazioni meglio descritte nel prosieguo;
- l'Appaltatore si è reso disponibile a fornire le prestazioni richieste;
- l'Appaltatore ha dichiarato di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione ex artt. 94 e ss., D. Lgs. n. 36/23 e ss. mm. e ii., per quanto compatibile.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto del contratto

1. ***AVV. SAVERIO COLABIANCHI (C.F. [redacted] - P. IVA [redacted]), con sede in [redacted]*** di seguito "Appaltatore".
2. che accetta con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, le prestazioni descritte all'art. 2.

Art. 2

Descrizione delle prestazioni

1. La prestazione ha ad oggetto: **INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO/RPD) - 18 MESI**.

Art. 3

Obblighi dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore assume contrattualmente l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni dell'Ente per quanto concerne lo svolgimento delle prestazioni e di eseguirlo a regola d'arte L'Appaltatore dichiara di essere stato messo nelle condizioni di eseguire la prestazione, di aver ricevuto complete istruzioni da parte del Committente circa la natura, tipologia e contenuti dei servizi da quest'ultimo resi, e rinuncia sin d'ora a sollevare eccezioni o contestazioni in merito ad una non completa e parziale conoscenza ed accettazione delle predette istruzioni.

2. Il contratto dovrà essere eseguito a regola d'arte ed essere conforme alle norme e regolamenti in materia di privacy, alle disposizioni legislative e regolamentari, anche in riferimento alla normativa applicabile alla Pubblica amministrazione ed a relativi regolamenti e/o linee guida delle Autorità pubbliche di settore.
3. L'Appaltatore assume a riguardo ogni responsabilità per vizi o difetti dei servizi pestati e per eventuali violazioni delle predette disposizioni, nonché per ogni eventuale danno o conseguenza negativa che dovesse derivare al Committente, ai loro aventi causa o a terzi in genere, in conseguenza dei suddetti vizi, difetti o violazioni.
4. L'Appaltatore si impegna a non apportare alcuna variazione alle modalità di esecuzione del servizio convenute senza il preventivo consenso scritto del Committente; eventuali variazioni dovranno essere previamente approvate per iscritto dal Committente.
5. Tutte le informazioni e i dati relativi al Committente di cui l'Appaltatore dovesse venire a conoscenza in conseguenza o per effetto del presente incarico, sono da considerarsi e debbono essere trattati come segreti, salvo si tratti di informazioni e dati che siano generalmente noti.

Art. 4
Durata del contratto

1. Il presente contratto ha durata sino al ***31/12/2027***.

Art. 5
Corrispettivo

1. L'importo massimo stimato è pari a [redacted] oltre IVA e accessori di legge, comprensivo di quanto descritto nel preventivo accettato dal Committente, ivi inclusi i corsi di formazione previsti dalla normativa (formazione generale e specifica, primo soccorso, addetti antincendio, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, preposto);
2. Il corrispettivo verrà erogato entro 30gg tramite bonifico bancario, previa emissione di regolare fattura elettronica, con indicazione del CIG oggetto del presente contratto e nel rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria;
3. La fatturazione avverrà a cadenza trimestrale.

Art. 6
Cessione del contratto

1. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente il contratto affidamento. L'inadempimento a quanto stabilito comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 7
Recesso

1. Ai sensi dell'art. 1671 c.c., il Committente può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta all'operatore con almeno 15 giorni di anticipo, purché lo tenga indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
2. L'Appaltatore potrà recedere dal contratto soltanto per giusta causa.

Art. 8

Clausola risolutiva espressa

1. Fatto salvo e quivi integralmente richiamato quanto disposto altrove nell'ambito del presente contratto, le Parti espressamente convengono, senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa competere al Committente anche a titolo di risarcimento danni, che l'inadempimento delle seguenti obbligazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile mediante la sola dichiarazione della Parte interessata di avvalersi della clausola risolutiva stessa. La risoluzione ipso iure del presente contratto ai sensi del periodo che precede si potrà verificare anche per una sola delle seguenti cause:
    a) violazione della normativa in materia di cessione del contratto;
    b) revoca o venir meno di eventuali autorizzazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività dell'Appaltatore;
    c) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e successive modifiche;
    d) in caso di accertata sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (normativa antimafia);
    e) inadempimenti relativi agli obblighi di riservatezza e al conflitto di interessi;
    f) sospensione non motivata dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
    g) abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte dell'Appaltatore della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Committente, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
4. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento.

Art. 9

Penalità

1. L'Appaltatore si obbliga a dare esecuzione all'appalto nella forma più scrupolosa, esatta e completa.
2. Qualora nell'esecuzione del servizio prestato si riscontrassero delle inadempienze, l'Ente provvederà a comunicarlo immediatamente al responsabile di turno dell'Impresa o al legale rappresentante, anche a mezzo PEC o mail ordinaria. L'applicazione della penale è proceduta da formale contestazione scritta, con assegnazione di un termine di 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni da parte dell'appaltatore.

3. Successivamente, sulla base della contestazione formalizzata l'Ente avrà la facoltà di applicare, con lettera raccomandata A/R o PEC, una penalità che potrà variare, a proprio giudizio, da un minimo del 2% ad un massimo del 5% dell'importo netto contrattuale (secondo l'Art. 126 del D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni).
4. Le contestazioni verbali e scritte saranno rivolte al responsabile della ditta.
5. Ove si riscontrassero ripetute e gravi inadempienze, oltre all'applicazione delle previste penalità, è facoltà dell'Ente risolvere il contratto per inadempienza della ditta appaltatrice.

Art. 10

Risoluzione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere tra le parti, saranno devolute alla competenza del Foro di Perugia.

Art. 11

Deposito cauzionale

1. Non è prevista la presentazione di cauzione provvisoria e definitiva.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore autorizza il Committente a trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente contratto.

Art. 13

Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione

1. L'Appaltatore, con il presente contratto, conferma di aver preso visione, accetta e s'impegna a rispettare, nell'esecuzione dell'incarico affidatogli, quanto previsto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, consultabile sul sito istituzionale del Committente, sezione 'Amministrazione trasparente', nonché nel Codice di comportamento dell'Ente.
2. L'Appaltatore dichiara che non sussiste in capo ad esso:
   - la situazione di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
   - e alcuna ulteriore causa di incompatibilità e/o conflitto d'interesse ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 e d.P.R. n. 39/13.

Art. 14

Comunicazioni o certificazioni previste dalla normativa antimafia

1. Nel caso sussistano le condizioni di richiesta di certificazioni o attestazioni in merito alla normativa antimafia, l'Appaltatore si impegna a fornire tutti i dati necessari previsti dalla legge.

Art. 15

Modifiche

1. Le modifiche e le rinunzie a disposizioni di questo contratto, concordate tra le Parti, avranno efficacia solo se rivestiranno la forma scritta.

Art. 16

Comunicazioni

1. Qualsiasi avviso o comunicazione richiesti o permessi secondo il presente contratto avverranno in forma scritta tramite PEC o a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata come segue:

   A. Se all'Appaltatore:

   AVV. SAVERIO COLABIANCHI

   [redacted]

   B. Se al Committente:
   OFI Umbria
   Via della Mina, 113 - Loc. Lacugnano - 06132 Perugia
   PEC: umbria.ofi@pec.fnofi.it

   o ad altri indirizzi che ogni parte può di volta in volta comunicare dandone avviso all'altra parte nel modo sopra indicato.

Perugia, 10.06.2026

L'OFI Umbria

[redacted]

Daniela Gaburri

L'Appaltatore

[redacted]

Avv. Saverio Colabianchi

Firme autografe omesse ai sensi del
dell'art. 3 del D.Lgs. n.39/1993